

Al Ministero dell'Interno

Al Gabinetto del Ministro

**Al Dipartimento di Pubblica Sicurezza e al Dipartimento delle Libertà Civili e
Immigrazione**

Oggetto: circolare di Pubblica Sicurezza, Ministero Interno avente ad oggetto indicazioni operative sulle nuove norme del decreto coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50. – Conversioni

La circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, dell'1.6.2023, al primo paragrafo indica come NON convertibili in motivi di lavoro i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati, ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 e/o dell'art. 32 comma 3 D.Lvo 25/2008, con provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale o dal Tribunale e in corso di validità, se l'istanza di conversione è stata fatta successivamente al 4 maggio 2023 (entrata in vigore della legge di conversione).

La stessa circolare precisa un paio di capoversi più sotto che sono convertibili in motivi di lavoro (solo) i permessi incardinati con procedura ai sensi dell'art 19, **c.1.2** (cioè con istanza inoltrata direttamente al questore), già rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto legge.

Tutto ciò **CONTRASTA** con il decreto legge che, invece, all' art. 7 c.3 stabilisce che "I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, **comma 1.1, terzo periodo**, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno **in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**, se ne ricorrono i requisiti di legge".

La disposizione di legge permette dunque la conversione di tutti i permessi di protezione speciale già rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto legge per tutela della vita privata e familiare (ai sensi del previgente art.19, c. 1.1., terzo periodo, del TUI), senza fare alcuna distinzione tra quelli rilasciati a seguito di richiesta direttamente al questore (ai sensi del previgente art. 19, c. 1.2., secondo periodo, del TUI) e quelli rilasciati a seguito di decisione della Commissione Territoriale (art. 32, c.3, dlgs n. 25/2008) o del giudice.

Il meccanismo previsto dalla legge consente, quindi, ai titolari attuali di permesso di soggiorno per protezione speciale, già rilasciato ex articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, del TUI, di fruire di un congruo periodo di tempo, anche ai fini della ricerca di un lavoro stabile, per convertire il titolo di soggiorno in motivi di lavoro, evitando il rischio di cadere in una posizione di irregolarità.

Purtroppo, l'errata interpretazione della legge fornita dalla circolare della P.S. ha avuto un impatto immediato sulle questure. Infatti all'area legale del forum sono arrivate diverse segnalazioni riguardanti il fatto che i titolari di protezione speciale rilasciata dalla Commissione Territoriale o dal Tribunale (decisione adottata nella procedura di richiesta asilo) sono state informate dalle questure della **impossibilità** di convertire il loro permesso di soggiorno (Questure di Roma - Caserta - Caltanissetta- Savona – Bolzano – Napoli).

La gravità dell'impatto delle indicazioni erroneamente fornite dalla circolare di P.S. sulla vita di migliaia di persone - che non potendo convertire i loro permessi incorreranno nell'irregolarità, una volta terminato il periodo di rinnovo che la legge consente - rende necessario cambiare immediatamente questo indirizzo interpretativo

Per Cambiare l'Ordine delle Cose – Forum Nazionale

Per l'Area di Coordinamento

Giovanna Cavallo